

Delibera n. 801

Indizione delle sessioni I, II, III, IV, V della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari per l'anno 2017

L'OCF - ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Ministero del Tesoro 11 novembre 1998, n. 472, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento adottato con delibera Consob 29 ottobre 2007, n. 16190, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di intermediari;

VISTA la delibera Consob n. 16737 del 18 dicembre 2008 che stabilisce al 1° gennaio 2009 la data di inizio di operatività dell'APF ridenominato "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari", in breve "OCF", per effetto della legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (c.d. legge di stabilità per il 2016);

VISTO l'articolo 100 del suddetto regolamento recante la disciplina della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;

VISTO il proprio regolamento di organizzazione e attività approvato con delibera del 26 novembre 2010 e successive modificazioni;

DELIBERA:

Art. 1

(sessioni, appelli e sedi della prova valutativa)

1. Sono indette per l'anno 2017 le seguenti sessioni della prova valutativa per l'iscrizione all'albo unico dei consulenti finanziari:

I sessione

I appello: febbraio 2017

II appello: marzo 2017

II sessione

I appello: aprile 2017

II appello: maggio 2017

III sessione

I appello: giugno 2017

II appello: luglio 2017

IV sessione

I appello: settembre 2017

II appello: ottobre 2017

V sessione

I appello: novembre 2017

II appello: dicembre 2017

2. Le prove valutative si svolgono nelle sedi e nelle date riportate nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

3. Le date indicate possono subire variazioni in caso di eventi eccezionali o in ragione dell'effettivo numero di domande di partecipazione alle prove valutative presentate.

Art. 2

(requisiti di professionalità di esonero dalla prova valutativa)

1. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che sono in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall'OCF sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4 del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472.

Art. 3

(modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. La domanda di partecipazione deve essere presentata, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet dell'OCF (www.organismocf.it) e seguendo le indicazioni ivi specificate, alla Commissione esaminatrice presso la sede della Sezione territoriale nella cui circoscrizione è compresa la città dove il candidato intende svolgere la prova, come indicato nell'elenco contenuto nell'Allegato 1 annesso al presente bando.

2. La domanda di partecipazione può essere presentata dal giorno 19 dicembre 2016, entro e non oltre i seguenti termini:

febbraio (I appello, I sessione): fino al 23 gennaio 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

marzo (II appello, I sessione): fino al 13 febbraio 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

aprile (I appello, II sessione): fino al 6 marzo 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

maggio (II appello, II sessione): fino al 3 aprile 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

giugno (I appello, III sessione): fino al 15 maggio 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

luglio (II appello, III sessione): fino al 12 giugno 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

settembre (I appello, IV sessione): fino al 24 luglio 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

ottobre (II appello, IV sessione): fino all'11 settembre 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

novembre (I appello, V sessione) : fino al 9 ottobre 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00;

dicembre (II appello, V sessione): fino al 13 novembre 2017, entro il termine perentorio delle ore 17:00.

3. La data di presentazione della domanda completa di tutti gli elementi richiesti è attestata dal sistema informatico che allo scadere dei termini utili indicati al precedente comma 2 non consentirà più l'accesso e l'invio della domanda. Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le ore 17:00 dell'ultimo giorno utile previsto per ciascun appello. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimità della scadenza dei termini si raccomanda di presentare per tempo la propria candidatura.

4. Il candidato può presentare, sino ad esaurimento dei posti disponibili, una sola domanda di partecipazione con indicazione della sessione e dell'appello prescelti e della sede preferenziale. Nel caso di più domande sarà considerata valida unicamente la prima domanda secondo l'ordine cronologico di arrivo. E' possibile presentare domanda di partecipazione per una sessione ed un appello successivi a quello prescelto solo dal giorno seguente quello in cui si è svolta la prova valutativa.

5. Il giorno della prova i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento in corso di validità secondo quanto specificato al successivo art. 11.

Art. 4

(modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione on line)

1. 1. Nella domanda, pena l'irricevibilità della stessa, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità ed ai sensi delle norme vigenti in materia di autocertificazione:

- 1) cognome, nome e, per i residenti in Italia, il numero di codice fiscale;
- 2) luogo e data di nascita;
- 3) comune di residenza e relativo indirizzo valido a tutti gli effetti per le comunicazioni;
- 4) indirizzo di posta elettronica ordinaria ed almeno un numero telefonico di reperibilità;
- 5) il possesso del titolo di studio, non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o del titolo di studio estero equipollente, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del Tesoro dell'11 novembre 1998, n. 472 con l'indicazione dell'Istituto presso il quale è stato conseguito.

2. Nella domanda di partecipazione, i candidati devono inoltre specificare la sessione e l'appello prescelti e la sede preferenziale presso cui sostenere la prova valutativa.

3. L'invio della domanda di partecipazione è subordinato al versamento del contributo prova valutativa il cui importo per l'anno 2017 è stabilito dall'OCF con delibera del Comitato Direttivo pubblicata nel bollettino elettronico dell'OCF. Il versamento del contributo prova valutativa potrà avvenire unicamente on line secondo le modalità di pagamento elettronico specificate nell'"area aspiranti" riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Tale contributo è rimborsabile esclusivamente nel caso in cui la prova valutativa sia revocata per motivi imputabili all'OCF.

4. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ("legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), i candidati portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3 della medesima legge, che ne facciano

richiesta, dovranno inviare alla competente Sezione territoriale, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria. Tali candidati, in caso di necessità, sono assistiti nella lettura dei quesiti e nella digitazione delle risposte da personale dell'OCF cui è fatto divieto di dare suggerimenti. Per i predetti candidati portatori di handicap il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a quaranta minuti.

5. Per i candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010 n. 170 ("Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico"), che ne facciano richiesta, il tempo a disposizione per lo svolgimento della prova valutativa può essere aumentato fino a 30% rispetto a quello indicato nel successivo art. 10. Sono altresì concessi gli eventuali strumenti compensativi necessari in relazione al tipo di DSA che risultino compatibili con le modalità di organizzazione e svolgimento dell'esame. Per il riconoscimento di tali benefici, i candidati, dovranno inviare alla competente Sezione territoriale, secondo le modalità stabilite al successivo comma 7, apposita certificazione diagnostica redatta dal Servizio Sanitario Nazionale, oppure, nelle regioni in cui non è possibile, da specialisti o strutture accreditate se previsto dalle medesime regioni. Le diagnosi risalenti all'età evolutiva sono valide sempreché non superino i tre anni dalla data di rilascio.

6. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere inviata alla competente Sezione territoriale, secondo le modalità stabilite al successivo comma 6, la traduzione in lingua italiana, con certificazione di conformità al testo straniero della competente rappresentanza diplomatica o consolare.

7. La documentazione prevista dai commi 4 e 5 deve essere inviata tempestivamente alla Sezione territoriale competente, mediante fax o raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto specificato nell'Allegato 2 annesso al presente bando. L'OCF non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o errata trasmissione o ricezione tramite fax, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5

(prenotazione e assegnazione della sede)

1. L'assegnazione della sede preferenziale indicata dal candidato nella domanda di partecipazione è effettuata secondo la priorità cronologica di invio della domanda.

2. Al termine della procedura di presentazione della domanda di partecipazione on line il candidato riceve una e-mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica indicato, con evidenza della sede e del giorno della prova valutativa. Tali informazioni sono altresì consultabili da ciascun candidato nell' "area aspiranti" riservata del sito internet dell'OCF (www.organismocf.it). Ultimata la procedura di presentazione della domanda di partecipazione on line, questa non potrà essere in alcun modo modificata dal candidato.

3. I dati relativi alla prenotazione potranno variare esclusivamente per esigenze di carattere organizzativo di OCF. La variazione dei dati sarà comunicata al candidato a mezzo e-mail e sarà altresì consultabile con le modalità indicate al comma 2.

Art. 6

(esclusione dalla prova)

1. Non saranno prese in considerazione, e comportano quindi l'esclusione dalla prova valutativa:

- a) a) le domande di partecipazione presentate da candidati che non sono in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
- b) le domande di partecipazione non presentate secondo le modalità e i termini stabiliti dal presente bando;

2. L'ammissione alle prove del singolo candidato avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.

Art. 7
(*convocazione*)

1. L'avviso relativo al giorno, all'ora e alla sede di svolgimento della prova è comunicato ai singoli candidati, anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo celere almeno quindici giorni prima della data della sua effettuazione, Tale convocazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale di partecipazione alla prova.

2. L'OCF non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o dell'indirizzo e-mail da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito o di indirizzo e-mail indicato nella domanda, né per eventuali disguidi telematici, postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 8
(*Commissioni esaminatrici*)

1. Le Commissioni esaminatrici presiedono allo svolgimento delle prove valutative nelle sedi identificate nell'Allegato 1.

2. I componenti delle Commissioni esaminatrici sono nominati con deliberazione del Comitato Direttivo pubblicata nel bollettino elettronico dell'OCF. .

Art. 9
(*materie*)

La prova verte sulle seguenti materie e contenuti:

A) nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; pianificazione finanziaria e finanza comportamentale, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

Analisi di scenario

- Costruzione del portafoglio
- Fondi comuni di investimento
- Futures
- Nozioni di matematica finanziaria
- Opzioni
- Strumenti derivati
- Strumenti di mercato monetario
- Strumenti e operatività di banche e altri intermediari finanziari

- Swap
- Titoli azionari
- Titoli di credito
- Titoli obbligazionari
- Titoli strutturati
- Valutazione delle obbligazioni

B) diritto del mercato finanziario e degli intermediari e disciplina dell'attività del consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, con particolare riferimento ai seguenti argomenti:

- Appello al pubblico risparmio
- Abusi di mercato
- Appello al pubblico risparmio
- Attività dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
- Disciplina dell'Albo unico dei consulenti finanziari
- Emittenti e società con azioni quotate
- Gestione collettiva del risparmio
- La normativa antiriciclaggio
- Mercati degli strumenti finanziari
- Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari
- Promozione e collocamento a distanza e offerta fuori sede
- Provvedimenti sanzionatori e cautelari nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede
- Requisiti e deontologia dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e servizi di investimento
- Servizi e attività di investimento
- Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti
- Vigilanza su mercati e intermediari

C) nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario:

- Aspetti del sistema tributario
- La tassazione degli strumenti del risparmio gestito
- La tassazione degli strumenti di investimento diretto
- La tassazione indiretta dei redditi finanziari

D) nozioni di diritto privato e di diritto commerciale:

Diritto privato:

- Beni e diritti reali: nozione e disciplina
- Conclusione, interpretazione e adempimento del contratto
- Contratti tipici
- Le obbligazioni: nozione e disciplina
- Matrimonio, rapporti patrimoniali tra coniugi e impresa familiare
- Risoluzione e invalidità del contratto

Diritto commerciale:

- L'impresa: nozione e disciplina
- Scritture contabili e bilancio
- Società di capitali: disciplina e organizzazione
- Società di persone: disciplina e organizzazione
- Titoli di credito
- Vicende modificative della società e operazioni straordinarie

E) nozioni di diritto previdenziale e assicurativo:

- Aspetti civilistici del contratto
- Aspetti tecnici, attuariali e finanziari
- Aspetti tributari
- Gli intermediari assicurativi
- I compiti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
- I principi assicurativi
- Il TFR
- La previdenza complementare
- La previdenza pubblica
- Le imprese di assicurazione
- Tipologie di rami e polizze.

2. Tutte le informazioni relative ai contenuti e alle fonti sono consultabili sul sito web dell'OCF (www.organismocf.it). I candidati devono in ogni caso fare riferimento alle fonti legislative e regolamentari in vigore:

- al 31 agosto 2016 per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni I, II, III (periodo da febbraio a luglio 2017);
- al 31 marzo 2017 per le prove che si svolgeranno nel corso delle sessioni IV, V, (periodo da settembre a dicembre 2017).

Art. 10 (*prova valutativa*)

1. La prova valutativa consta di una prova scritta, della durata di 85 minuti, salvo quanto indicato al precedente articolo 4, eseguita con strumenti informatici e con assegnazione a ciascun candidato di un questionario composto di 60 quesiti a risposta multipla di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto; i candidati devono scegliere la risposta che ritengono corretta tra le quattro soluzioni proposte per ogni quesito.

2. I quesiti sono ripartiti tra le materie oggetto della prova come segue:

- 24 quesiti nella materia del Diritto del mercato finanziario e degli intermediari e Disciplina dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;
- 19 quesiti nella materia delle Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario; Pianificazione finanziaria e finanza comportamentale;
- 5 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario;
- 6 quesiti nella materia delle Nozioni di diritto previdenziale e assicurativo.

3. Al candidato che risponde in modo esatto a tutte le domande è attribuito il punteggio formale di 100/100. La prova valutativa si intende superata con un punteggio non inferiore a 80/100.

Art. 11

(svolgimento della prova valutativa)

1. Per essere ammessi a sostenere la prova valutativa i candidati devono esibire la carta d'identità ovvero un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e sottoscrivere il modulo di conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione presentata tramite l'applicazione telematica di cui all'art. 4.

2. I candidati non possono avvalersi durante la prova, a pena di esclusione dalla stessa, di alcun appunto o pubblicazione anche ufficiale, supporto esterno o strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati.

3. Il superamento della prova valutativa è comunicato agli interessati subito dopo l'effettuazione della stessa.

4. Avverso l'esito negativo della prova valutativa è ammesso reclamo all'OCF, da proporsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data in cui il candidato ha sostenuto la prova valutativa.

.

Art. 12

(trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti e conservati per le finalità di gestione della prova valutativa presso l'OCF o presso altro locale idoneo dallo stesso individuato e sono trattati anche in forma automatizzata per le predette finalità e conformemente alla legge. In particolare, i dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti e per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 del presente bando.

2. Il trattamento suddetto avverrà a cura delle persone preposte alle varie fasi di svolgimento della prova valutativa. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, che forniranno specifici servizi di archiviazione ovvero servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della prova nel rispetto di quanto previsto dalla legge, e alle amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

3. Il conferimento dei dati personali richiesti nella domanda di iscrizione alla prova valutativa e ai sensi del presente bando è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e della concessione dei benefici riconosciuti. Il rifiuto a fornire i dati richiesti comporterà l'impossibilità per il candidato di essere ammesso alla prova valutativa o ai benefici previsti.

4. Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'OCF, via Savoia n. 23, 00198, Roma. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.

Art. 13
(pubblicazione del bando)

Il presente bando è trasmesso per la pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed è pubblicato nel bollettino elettronico dell'OCF e della Consob. Sarà inoltre disponibile sul portale internet dell'OCF all'indirizzo www.organismocf.it.

Roma, 30 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Carla Bedogni Rabitti

ALLEGATO 1

I SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	21, 22, 23 e 24 febbraio 2017
II	ROMA	15, 16, 17 marzo 2017

II SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	4, 5, 6 e 7 aprile 2017
II	ROMA	16, 17, 18 e 19 maggio 2017

III SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	13, 14, 15 e 16 giugno 2017
	PALERMO	20 e 21 giugno 2017
	ROMA	11, 12, 13 e 14 luglio 2017

IV SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	12, 13, 14 e 15 settembre 2017
II	ROMA	3, 4, 5 e 6 ottobre 2017
	VENEZIA	24 e 25 ottobre 2017

V SESSIONE		
APPELLO	SEDE	DATE
I	MILANO	21, 22, 23 e 24 novembre 2017

II	ROMA	12, 13, 14 e 15 dicembre 2017
----	------	-------------------------------

ALLEGATO 2

COMMISSIONE ESAMINATRICE	INDIRIZZO
SEDE DI	
MILANO	c/o OCF - Sezione territoriale II Viale Lunigiana, n. 46 - 20125, Milano Fax n. 02.45400 620
PALERMO	c/o OCF - Sezione territoriale I Via Savoia, n. 23 - 00198, Roma Fax n. 06.45556 107
ROMA	c/o OCF - Sezione territoriale I Via Savoia, n. 23 - 00198, Roma Fax n. 06.45556 107
VENEZIA	c/o OCF - Sezione territoriale II Viale Lunigiana, n. 46 - 20125, Milano Fax n. 02.45400 620